



CITTA' di AMANDOLA

Provincia di Fermo

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE CONCERNENTE ""DEBITI FUORI BILANCIO. RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITA' E PROVVEDIMENTO DI RIPIANO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 193 E 194 DEL D.LGS. N. 267/2000. VARIAZIONE DI BILANCIO.""

* * *

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

doc. n. 19/2020

IL REVISORE

VISTO l'articolo 239, comma 1, lettera *b*), nn. 2 e 7, del TUEL 18.8.2000, n. 267, in forza del quale l'organo di revisione è tenuto ad esprimere parere, tra l'altro, sulle proposte concernenti le variazioni di bilancio e il riconoscimento di debiti fuori bilancio;

VISTA la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 21 agosto 2020 concernente "Debiti fuori bilancio. Riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano ai sensi degli articoli 193 e 194 del d. lgs. n. 267/2000. Variazione di bilancio";

VISTA la relazione del Responsabile dell'Area Amministrativa con la quale viene proposto al consiglio di riconoscere la legittimità del debito ammontante a complessivi euro 13.768,00 per il patrocinio legale prestato dall'avv. Andrea Giannini del foro di Macerata, per il cui incarico era stato a suo tempo assunto un impegno di spesa di euro 1.000,00;

CONSIDERATO che con detta proposta di deliberazione consiliare la copertura finanziaria della spesa suddetta viene assicurata mediante una variazione di bilancio comportante l'utilizzo di una quota dell'avanzo accantonato risultante alla chiusura dell'esercizio 2019;

CONSIDERATO al riguardo quanto segue:

Con la relazione del sottoscritto organo di revisione in data 26 luglio relativa al rendiconto 2019 sono state evidenziate perplessità e riserve in ordine alla determinazione del risultato di amministrazione e delle corrispondenti quote, sia per la impropria allocazione di alcune voci nei prospetti a/1, a/2 e a/3 sia soprattutto per la ritenuta necessità che un eventuale utilizzo di detto avanzo avrebbe dovuto essere "" ... subordinato alla previa e puntuale verifica delle singole poste che concorrono a determinare l'avanzo stesso, in particolare per quanto concerne la effettiva sussistenza dei crediti rappresentati dai residui attivi ...""; considerazioni analoghe sono state ribadite nella successiva relazione del sottoscritto in data 8 agosto 2020 relativa al bilancio di previsione 2020-2022.

Pur ribadendo e confermando le considerazioni già esposte nelle relazioni relative ai citati documenti contabili, si osserva che:

- 1) l'importo di cui si propone l'utilizzo (euro 13.768,00) viene prelevato dalle somme accantonate nel risultato di amministrazione (allegato a/1) e in particolare dal "fondo contenzioso", il cui importo ammonta a complessivi euro 64.569,14;

- 2) l'importo di detta quota di avanzo di cui si propone l'utilizzo appare limitato, rispetto al complessivo importo dell'avanzo (euro 3.577.834,83), e comunque tale da non poter essere messo in discussione da una eventuale riduzione delle poste rappresentanti i crediti del comune (residui attivi);
- 3) per tali motivi nel caso presente appare possibile prescindere dalla previa verifica delle singole poste che concorrono a determinare il risultato di amministrazione.

Alla data odierna non risulta ancora approvato dal consiglio comunale né il rendiconto dell'esercizio 2019 né il bilancio di previsione 2020-2022, e l'esame di detti documenti contabili risulta iscritto all'ordine del giorno della seduta consiliare convocata per il 28 agosto p.v.

A tale proposito si ricorda che il risultato contabile di amministrazione è accertato con la delibera consiliare di approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso (art. 186, comma 1, del TUEL) e che pertanto tale deliberazione consiliare costituisce presupposto necessario per l'utilizzo dell'avanzo; a conclusione analoga si perviene anche nei riguardi del bilancio di previsione 2020-2022, in quanto un qualsiasi provvedimento di variazione del bilancio (come è appunto la proposta di delibera in argomento che dispone l'applicazione dell'avanzo) presuppone l'esistenza di un bilancio non solo predisposto dalla giunta ma definitivamente approvato dal consiglio.

Conseguentemente il consiglio comunale potrà legittimamente approvare la proposta di deliberazione n. 19 del 21 agosto 2020 solamente **DOPO** la avvenuta approvazione sia del rendiconto 2019 che del bilancio di previsione 2020-2022.

SOTTO altri profili si osserva che:

a) per quanto concerne la natura del debito da riconoscere, il caso considerato dalla proposta in esame rientra nella fattispecie prevista dall'art. 194, comma 1, lettera e), del T.U.E.L. n. 267/2000 (acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191), e la relazione del responsabile dell'Area Amministrativa attesta la utilità e arricchimento per l'ente della spesa relativa, sostenuta nell'ambito dell'espletamento delle pubbliche funzioni riconducibili all'ente stesso;

b) per quanto concerne la misura del debito, il riconoscimento dovrà riguardare non già tutto l'importo indicato nella proposta (euro 13.768,00) ma solamente la quota eccedente l'impegno a suo tempo assunto (importo che la relazione del responsabile dell'Area Amministrativa indica come impegnato con la deliberazione di G.C. n. 82/2013 - impegno n. 185/2014);

c) per quanto concerne la ammissibilità dell'utilizzo dell'avanzo non vincolato, si richiama l'articolo 187, comma 3-bis, del TUEL, il quale dispone che *" L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193 "*; al fine di verificare il rispetto di tale norma è stato richiesto all'ente di produrre uno specifico prospetto contenente la dimostrazione contabile che l'ente non si trova nella situazione prevista dall'articolo 195 del TUEL (utilizzo in termini di cassa di entrate vincolate), richiesta in relazione alla quale l'ente ha trasmesso unicamente una certificazione della Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria attestante che *" ... l'ente non risulta essere nelle situazioni previsti dall'art. 195 e 222 del TUEL 267/2000 "*; pur in assenza della dimostrazione contabile richiesta, tenendo conto sia della particolarità della fattispecie del debito in argomento (da riconoscere entro il termine prefissato dal creditore al fine di ottenere una notevole riduzione della somma da pagare rispetto a quanto vantato) sia della già avvenuta convocazione del consiglio al cui ordine del giorno risulta iscritta la proposta in esame, la prescrizione del citato articolo 195 può ritenersi rispettata alla luce della sola attestazione come sopra trasmessa;

d) sul piano procedurale, la deliberazione di riconoscimento, una volta adottata dal consiglio, dovrà essere trasmessa all'organo di revisione nonché alla competente Procura della Corte dei

Conti, a norma dell'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).

PRESO ATTO che la proposta è corredata del parere favorevole del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica (Adolfo Marinangeli in data 21.8.2020) e del parere favorevole del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile (Cinzia Conti in data 21.8.2020);

TENUTO CONTO delle considerazioni e dei rilievi come sopra esposti:

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione consiliare n. 19 del 21 agosto 2020 concernente "Debiti fuori bilancio. Riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano ai sensi degli articoli 193 e 194 del d. lgs. n. 267/2000. Variazione di bilancio"" con le precisazioni e nei limiti esposti in premessa.

Piobbico - Amandola, 24 agosto 2020.

IL REVISORE DEI CONTI

(dott. Ennio Braccioni)

*documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. n. 82/2005*